
Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG)

del 27 agosto 2009 (stato 1 gennaio 2017)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale²⁾; visto il messaggio del Governo del 26 maggio 2009³⁾,

decide:

1. In generale

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'assistenza riabilitativa e l'assistenza sociale volontaria. In assenza di disposizioni particolari, la legge è applicabile anche alle forme di privazione della libertà menzionate all'articolo 13.

² Le direttive decise e dichiarate vincolanti dalla Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene sono direttamente applicabili a complemento della presente legge.

Art. 2 Obiettivo dell'esecuzione

¹ L'obiettivo dell'esecuzione di sanzioni penali è la prevenzione di recidive. I condannati vengono per quanto possibile sostenuti nel miglioramento delle loro capacità di vivere esenti da pene.

² L'esecuzione di sanzioni privative della libertà è orientata a un ritorno graduale alla vita in libertà. Il condannato deve collaborare attivamente al raggiungimento dell'obiettivo dell'esecuzione.

¹⁾ PGC 2009/2010, 93

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ pagina 27

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

³ Sono fatte salve misure volte alla protezione della collettività, del personale e degli altri detenuti.

Art. 3 Ordinanza

¹ Il Governo disciplina i dettagli in particolare riguardo:

- a) alle procedure per la preparazione, lo svolgimento e la conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene detentive e delle misure, nonché dell'espiazione anticipata delle pene detentive e delle misure;
- b) all'esecuzione di sanzioni privative della libertà in istituzioni statali, segnatamente i diritti e i doveri dei condannati nella vita quotidiana del penitenziario, nonché le misure di sicurezza e disciplinari;
- c) allo svolgimento dell'assistenza riabilitativa, del controllo delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria;
- d) al carcere preventivo e di sicurezza e al fermo preventivo di polizia;
- e) alla collaborazione, relativa alle norme di condotta, dell'Ufficio competente nella procedura penale minorile;
- f) ai dettagli sull'obbligo dei condannati ad assumersi una parte delle spese conformemente all'articolo 380 CP⁴⁾.

2. Esecuzione delle pene e delle misure

2.1. ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Art. 4 Lavoro di pubblica utilità, pene detentive e misure

¹ Nei casi in cui il Codice penale⁵⁾ conferisce a un tribunale la competenza per ordinare atti d'esecuzione, la competenza spetta al tribunale che ha emesso la sentenza di prima istanza.

² Il Governo designa gli uffici competenti per l'esecuzione di lavoro di pubblica utilità, pene detentive e misure, nella misura in cui il codice penale, il diritto penale minorile⁶⁾ o altri atti normativi non dispongano diversamente.

Art. 5 Pene pecuniarie e multe

¹ Le pene pecuniarie e le multe spettano alla cassa delle autorità giudiziarie o amministrative di prima istanza, a meno che non vengano destinate a un uso particolare. Alle autorità amministrative compete la riscossione delle pene pecuniarie e delle multe da esse inflitte. *

⁴⁾ RS [311.0](#)

⁵⁾ RS [311.0](#)

⁶⁾ RS [311.1](#)

² Se al posto di una pena pecuniaria o di una multa è subentrata la pena detentiva sostitutiva o il lavoro di pubblica utilità, in caso di successivo pagamento la pena pecuniaria o la multa spetta all'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria.

³ La procura pubblica, su proposta dell'Ufficio, decide la commutazione di multe inflitte da un'autorità amministrativa in lavoro di pubblica utilità o in una pena sostitutiva. *

⁴ La commutazione è esclusa per multe inflitte da autorità comunali in virtù di disposizioni penali del Cantone o del comune. *

Art. 6 Competenza sugli oggetti confiscati e devoluti allo Stato

¹ Se il tribunale non decide altrimenti, la Procura pubblica stabilisce cosa si debba fare degli oggetti confiscati giudizialmente. Il ricavo di un'utilizzazione spetta al Cantone.

2.2. SPESE DI ESECUZIONE

Art. 7 * Assunzione delle spese

¹ Le spese dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali sono a carico del Cantone, per quanto non siano gli interessati o terzi ad assumersi le spese. *

² ... *

³ Il tribunale giudicante o l'Ufficio possono obbligare i condannati in buone condizioni finanziarie a partecipare alle spese d'esecuzione.

Art. 8 Partecipazione alle spese

¹ Le prestazioni assicurative per trattamenti, nonché le prestazioni sociali spettanti al condannato vengono impiegate per coprire le spese.

² Il condannato:

- a) paga acquisti personali, in particolare tabacchi, generi voluttuari, articoli da toilette e abbonamenti a giornali, spese per congedi, nonché le tasse per l'utilizzazione di apparecchi radio, televisivi e telefonici;
- b) deve partecipare in misura adeguata alle spese di semiprigionia, di lavoro in esterno, nonché di alloggio e lavoro in esterno;
- c) si assume le spese per i contributi all'assicurazione sociale e all'assicurazione malattia, nonché le franchigie e le aliquote percentuali;
- d) si assume le spese per particolari misure di perfezionamento e di rimpatrio, per quanto possibile ed esigibile;
- e) si assume le spese di trattamenti ambulatoriali ordinati dal tribunale o dall'autorità, qualora non se ne facciano carico terzi o il comune nel quale la persona interessata aveva l'ultimo domicilio o l'ultima dimora.

2.3. FORME DI ESECUZIONE PARTICOLARI

Art. 9 Forme di esecuzione particolari

¹ Forme di esecuzioni particolari possono essere svolte nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dalla Confederazione.

2.4. ESECUZIONE DI SANZIONI DI DIRITTO PENALE MINORILE

Art. 10 Minori

¹ Per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive nei confronti di minori ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 PPM⁷⁾ è competente la Procura dei minorenni.

² Su incarico della Procura dei minorenni, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria esegue tutte le misure protettive e le pene nei confronti di minori.

³ Per la collaborazione nell'esecuzione di pene e misure protettive, la Procura dei minorenni può ricorrere anche ai servizi sociali del Cantone o dei comuni.

⁴ Le multe spettano alla Cassa di Stato. La riscossione delle multe e delle spese addebitate è compito del Cantone.

Art. 11 Disposizioni generali

¹ Per il resto si applica per analogia l'articolo 43 DPM⁸⁾ e le disposizioni di questa legge sull'esecuzione delle pene e delle misure.

3. Istituzioni d'esecuzione

Art. 12 Istituzioni per l'esecuzione di pene e misure

¹ Il Cantone gestisce le istituzioni necessarie per l'esecuzione di pene detentive e di misure. Il Gran Consiglio cura la costruzione e la manutenzione di questi stabilimenti secondo le norme del codice penale svizzero e delle convenzioni internazionali.

² Il Governo stipula gli accordi necessari con altri Cantoni, nell'ambito della pianificazione intercantonale dei penitenziari, circa l'accoglimento di persone di altri Cantoni nei propri stabilimenti e l'esecuzione di proprie sentenze in stabilimenti fuori Cantone.

⁷⁾ RS [312.1](#)

⁸⁾ RS [311.1](#)

Art. 13 Penitenziari e altre istituzioni

¹ I penitenziari cantonali, nonché le altre istituzioni servono all'esecuzione:

- a) di pene e misure privative della libertà;
- b) della detenzione preventiva, di sicurezza e in vista d'extradizione;
- c) * di pene detentive in regime di semiprigionia, sotto forma di esecuzione per giorni e di lavoro in esternato;
- d) di misure coercitive nel diritto degli stranieri;
- e) di misure protettive applicate e pene inflitte a minori;
- f) di pene e misure che per motivi di sicurezza, disciplinari o di spazio non possono temporaneamente essere eseguite altrove;
- g) della detenzione di persone che vengono trasferite;
- h) del fermo di polizia;
- i) * del ricovero a scopo di assistenza.

4. Esecuzione di sanzioni penali**4.1. IN GENERALE****Art. 14** Diritti dei collocati

¹ I collocati hanno diritto al rispetto della loro personalità e della loro dignità umana.

² I loro diritti costituzionali e legali possono essere limitati solo per quanto ciò sia richiesto dalla privazione della libertà e dalla convivenza nell'istituzione d'esecuzione.

³ I collocati sono soggetti alle limitazioni della loro libertà previste dalla presente legge e dagli atti esecutivi. Per mantenere la sicurezza o per prevenire turbamenti nell'esercizio, la direzione dell'istituzione d'esecuzione può disporre ulteriori limitazioni o misure.

Art. 15 Obblighi dei collocati

¹ Al fine di accertare eventuali pregiudizi alla salute, i nuovi collocati devono sottoporsi a una visita personale effettuata da personale medico specializzato.

² I collocati sono tenuti a sottoporsi a una perizia psichiatrica, se l'autorità di collocamento e d'esecuzione lo ritiene necessario per la pianificazione dell'esecuzione.

³ I collocati devono rispettare le prescrizioni concernenti l'esecuzione e devono dare seguito alle disposizioni della direzione e del personale dell'istituzione d'esecuzione, nonché della competente autorità di collocamento e d'esecuzione. Essi si astengono da qualsiasi azione che comprometta lo svolgimento ordinato dell'esecuzione, il raggiungimento degli obiettivi dell'esecuzione, nonché il mantenimento della sicurezza e dell'ordine.

4.2. COLLOCAMENTO, TRASFERIMENTO E INTERRUZIONE

Art. 16 * Principio

¹ Non vi è alcun diritto al collocamento in una determinata istituzione d'esecuzione.

Art. 17 Idoneità alla detenzione

¹ In caso di inidoneità alla detenzione l'esecuzione viene sospesa.

² In merito all'idoneità decide l'Ufficio. L'inidoneità alla detenzione può essere attestata soltanto tramite un certificato medico. Se questo manca rispettivamente se sussistono dubbi sull'idoneità alla detenzione, essa sarà verificata dal medico o dallo psichiatra dell'istituzione d'esecuzione. *

³ L'Ufficio può in ogni caso disporre una visita speciale. La stessa competenza spetta alla procura pubblica per quanto riguarda le persone in carcere preventivo. *

⁴ All'Ufficio spetta la competenza di disporre misure provvisoriale necessarie per motivi di sicurezza pubblica. In caso di necessità, esso informa la competente autorità di protezione dei minori e degli adulti. Entrambi decidono di comune accordo le misure necessarie. *

Art. 18 * Trasferimento

¹ L'Ufficio può trasferire i collocati in un'altra istituzione d'esecuzione per la continuazione dell'esecuzione se

- a) il loro stato, il loro comportamento o la sicurezza lo rendono necessario;
- b) lo richiede il loro trattamento;
- c) in questo modo migliorano le loro possibilità di inserimento;
- d) vi sono problemi di occupazione.

² Il trasferimento in una clinica psichiatrica o in un ospedale può anche avvenire su ordine medico. La direzione dell'istituzione d'esecuzione è autorizzata a disporre il trasferimento in casi urgenti. L'Ufficio viene informato senza indugio del trasferimento.

Art. 19 Interruzione della pena

¹ L'autorizzazione dell'interruzione della pena secondo l'articolo 92 CP⁹⁾ può essere legata a condizioni sul comportamento, sull'occupazione, sul luogo di dimora, sull'obbligo di notifica, nonché alla disposizione di una sorveglianza o assistenza.

Art. 20 Misure di sicurezza

¹ Se una misura stazionaria deve essere annullata o modificata, il collocato sarà trasferito in un'istituzione d'esecuzione adatta fino a quando il tribunale non avrà deciso se e in che misura la pena sospesa vada ancora eseguita oppure se debba essere disposta un'altra misura.

⁹⁾ RS [311.0](#)

² Nei casi di cui all'articolo 95 capoverso 5 CP¹⁰⁾, l'Ufficio dispone il carcere di sicurezza, se vi è il serio pericolo che la persona scarcerata commetta reati contro la vita e l'integrità della persona. Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide in merito alla durata della carcerazione di sicurezza entro 48 ore dalla disposizione. *

4.3. SICUREZZA E ORDINE

Art. 21 Principio

¹ Il collocato è corresponsabile della convivenza ordinata all'interno del penitenziario.

² I dettagli vengono disciplinati nel regolamento interno e nelle rispettive istruzioni.

Art. 22 Misure di identificazione

¹ Per garantire l'esecuzione, quale misura di identificazione è permesso in particolare:

- a) scattare fotografie;
- b) effettuare misurazioni e determinare segni fisici particolari;
- c) rilevare impronte digitali;
- d) prelevare un campione di saliva o uno striscio della mucosa orale.

² Sono fatte salve le disposizioni della legge sui profili del DNA.¹¹⁾

Art. 23 Controlli, perquisizioni

¹ La direzione dell'istituzione d'esecuzione può ordinare la perquisizione dei collocati, dei loro effetti personali e della loro cella, nonché disporre prove delle urine, prove dell'alito, prelievi di sangue, prelievi di un campione di capelli o il controllo esterno di aperture del corpo (esame corporale superficiale).

² I collocati sospettati di nascondere nel oppure sul loro corpo o in un'apertura del loro corpo degli oggetti non autorizzati possono essere perquisiti corporalmente (esame corporale intimo).

³ Gli esami corporali superficiali devono essere effettuati da persone dello stesso sesso.

⁴ Gli esami corporali intimi devono essere affidati a un medico.

Art. 24 Speciali misure di sicurezza

¹ La direzione dell'istituzione d'esecuzione può disporre speciali misure di sicurezza contro un collocato, se a causa del suo comportamento oppure per via del suo stato psichico sussiste un elevato pericolo di fuga, di minaccia contro se stesso o contro terzi o il pericolo di danneggiamenti.

¹⁰⁾ RS [311.0](#)

¹¹⁾ RS [363](#)

² Le speciali misure di sicurezza consentono di:

- a) sottrargli o negargli determinati oggetti;
- b) osservarlo di giorno e/o di notte;
- c) isolarlo da altri detenuti;
- d) negare o limitare la permanenza all'aperto;
- e) collocarlo in un locale particolarmente sicuro e privo di oggetti pericolosi;
- f) ammanettarlo.

³ Le misure di cui al capoverso 1 lettere a, c ed e sono consentite anche se il pericolo di fuga o un notevole turbamento dell'ordine dell'istituzione d'esecuzione non possono essere evitati in altro modo.

⁴ È consentito ammanettare un collocato su ordine della direzione dell'istituzione d'esecuzione per farlo uscire, accompagnarlo o trasportarlo, anche se l'elevato pericolo di fuga sussiste per motivi diversi da quelli del capoverso 1.

⁵ Le speciali misure di sicurezza possono essere mantenute soltanto fino a quando il loro scopo lo richiede e tanto a lungo quanto necessario.

Art. 25 Arresti

¹ Se un collocato è fuggito oppure si trattiene fuori dell'istituzione d'esecuzione senza essere autorizzato, si ordina immediatamente che venga arrestato e ricondotto. L'autorità di collocamento deve esserne informata. Il personale dell'istituzione d'esecuzione può arrestarlo oppure ricondurlo nello stabilimento.

4.4. COERCIZIONE DIRETTA

Art. 26 Principio

¹ L'applicazione della coercizione diretta è possibile nei confronti di collocati renitenti o violenti, al fine di evitare la loro fuga o per il loro nuovo arresto.

² Contro altre persone che si trovano illegalmente nell'area dell'istituzione d'esecuzione, che cercano di penetrarvi o di liberare dei collocati, l'applicazione della coercizione diretta è permessa se lo scopo prefissato non può essere raggiunto in alcun altro modo.

Art. 27 Alimentazione forzata

¹ Nel caso di uno sciopero della fame, la direzione dell'istituzione d'esecuzione può ordinare un'alimentazione forzata, che deve essere effettuata sotto direzione e partecipazione medica, qualora sussista un pericolo di vita o un grave pericolo per la persona interessata.

² Fintanto che è data una libera volontà della persona interessata, l'istituzione d'esecuzione non interviene.

Art. 28 Medicazione forzata

1. Campo d'applicazione, principio

¹ Le seguenti disposizioni relative alla medicazione forzata si applicano a collocati in un'istituzione d'esecuzione grigionese se:

- a) deve essere eseguita una sanzione penale, in particolare una misura ordinata dal giudice e se
- b) è conciliabile con lo scopo concreto della sanzione.

² Una medicazione forzata ai sensi della presente legge è una misura che può essere attuata anche senza l'autorizzazione della persona interessata con l'obiettivo di mantenere o migliorare il suo stato di salute, oppure di proteggere terzi.

³ I diritti e i doveri generali dei collocati si applicano anche in caso di ordine di medicazione forzata, per quanto di seguito non venga disciplinato nulla di diverso.

Art. 29 2. Presupposti

¹ Le medicazioni forzate sono autorizzate soltanto se hanno fallito o non sono disponibili misure volontarie e se:

- a) il comportamento della persona interessata mette in serio pericolo la propria sicurezza o salute;
- b) deve essere evitato un pericolo imminente per l'integrità o la vita di terzi;
- c) deve essere rimosso un grave disturbo della convivenza in caso di forti anomalie sociali o di un notevole potenziale distruttivo della persona interessata.

Art. 30 3. Disposizioni generali

¹ Sull'ordine, lo svolgimento e la conclusione di una medicazione forzata decide esclusivamente la direzione dopo avere sentito il competente medico dell'istituzione d'esecuzione.

² Si devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare una medicazione forzata. Alla persona interessata deve essere concessa libertà di decisione fino a quando ciò sia conciliabile con la sua sicurezza e la sicurezza pubblica.

³ Deve essere scelta in ogni caso la misura coercitiva più lieve. Essa può durare solo fino a quando sono dati i presupposti che la giustificano.

Art. 31 4. Informazione

¹ Qualora non esista un pericolo imminente, prima di una decisione a favore di una medicazione forzata la persona interessata deve essere informata sulla misura ordinata e sul diritto di ricorso. Su richiesta della persona interessata, vanno informati immediatamente nella forma adeguata i familiari o una persona vicina designata.

² La decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto con motivazione e indicazione dei rimedi giuridici, anche in caso di previa comunicazione orale.

³ L'istituzione d'esecuzione deve informare immediatamente l'autorità collocante, nonché il medico cantonale sull'ordine di medicazione forzata.

Art. 32 5. Ricorso

¹ Contro l'ordine di medicazione forzata, la persona interessata dalla stessa, i familiari o la persona vicina possono presentare ricorso scritto all'Ufficio competente entro dieci giorni dalla comunicazione scritta.

4.5. SALUTE E ASSISTENZA

Art. 33 Medicamenti e generi voluttuari

¹ Sono vietati il consumo e il possesso di alcol, medicamenti non prescritti e di stupefacenti o sostanze dagli effetti simili, nonché il loro commercio.

² L'istituzione d'esecuzione provvede ai controlli necessari (quali analisi delle urine, del sangue, della saliva, dei capelli, striscio della mucosa orale, test del palloncino). In caso di risultato positivo le spese per il test sono a carico del collocato.

Art. 34 Spese di trattamento

¹ Qualora le spese per trattamenti medici non siano coperte dalle spese di esecuzione, dalle casse malati o dalle assicurazioni, esse sono a carico del Cantone collocante.

² Le spese per la permanenza in ospedale o il trattamento in relazione a malattie o infortuni, che esistevano, rispettivamente sono stati subiti già prima del collocamento nell'istituzione d'esecuzione, devono essere assunte dalla persona collocata o dal Cantone collocante. Lo stesso vale, salvo in casi d'emergenza, per ferite o malattie causate intenzionalmente nell'istituzione d'esecuzione.

³ Prima di ogni trattamento non urgente, con l'ufficio collocante è necessario stabilire chi si assumerà le spese. Se la copertura delle spese non è garantita, il collocato deve lasciare un deposito.

⁴ Le spese per il trattamento di ferite o malattie che il collocato subisce durante la permanenza non autorizzata al di fuori dell'istituzione d'esecuzione devono essere assunte dal collocato stesso.

4.6. CONTATTI ALL'INTERNO DELLE ISTITUZIONI D'ESECUZIONE E CON L'ESTERNO

Art. 35 Contatto tra i collocati

¹ Se non sono stabilite norme diverse per motivi disciplinari o per altri motivi, i contatti verbali e per iscritto tra i collocati non vengono limitati.

Art. 36 Contatti con l'esterno

¹ In caso di indizi di abuso o in caso di abuso effettivo è possibile limitare o sorvegliare anche gli invii postali, le telefonate oppure le visite di avvocati, assistenti spirituali e medici.

4.7. REGIME DISCIPLINARE**Art. 37** Infrazioni disciplinari

¹ Infrazioni contro la presente legge, l'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria, il regolamento interno e altre regolamentazioni delle istituzioni d'esecuzione, nonché contravvenzioni contro il piano d'esecuzione sono punite quali infrazioni disciplinari.

² In casi di lieve entità è possibile rinunciare a sanzioni disciplinari, se l'infrazione disciplinare può essere liquidata in altro modo.

³ Sono considerate gravi infrazioni disciplinari:

- a) atti di violenza, minacce o un comportamento sconveniente grave nei confronti del personale, di altri detenuti o di terzi;
- b) evasione, fuga, tentativo di fuga e complicità nella fuga;
- c) rifiuto del lavoro e istigazione a rifiutare il lavoro, nonché mancato ritorno dall'attività esterna, dall'uscita o dal congedo;
- d) ritorno da un'attività esterna, dall'uscita o dal congedo in stato di ebbrietà o sotto l'effetto di droghe;
- e) grave danneggiamento intenzionale;
- f) introduzione, produzione, possesso e trasmissione a terzi di armi, nonché di oggetti simili ad armi o adatti all'uso quali armi pericolose;
- g) introduzione, possesso, produzione e consumo o commercio di droghe e alcol;
- h) introduzione, esportazione e consegna a terzi di oggetti, documenti e denaro contante, aggirando i controlli;
- i) contatti non consentiti con persone al di fuori dell'istituzione d'esecuzione;
- j) gravi disturbi dell'ordine e della sicurezza;
- k) delitti perseguibili solo su querela, per quanto si rinunci a una querela.

Art. 38 Sanzioni disciplinari

¹ Sono consentite le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento;
- b) limitazione o revoca del diritto di disporre di mezzi finanziari fino a tre mesi;
- c) esclusione dalla partecipazione alle attività in comune e del tempo libero, manifestazioni e corsi fino a tre mesi, in caso di recidiva fino a sei mesi;
- d) limitazione o privazione di media scritti ed elettronici, nonché del possesso di apparecchi per la riproduzione audio e video fino a due mesi, in caso di recidiva fino a sei mesi;
- e) limitazione o revoca del diritto di visita e di corrispondenza fino a tre mesi;
- f) sospensione delle uscite e dei congedi fino a sei mesi;

- g) multa fino a 200 franchi;
- h) isolamento in cella o in camera fino a 14 giorni;
- i) arresto fino a 20 giorni.

² Si possono unire fra loro diverse sanzioni disciplinari. Non è permesso disporre contemporaneamente l'arresto e la multa, nonché l'isolamento in cella o in camera e l'arresto.

³ Le limitazioni o il blocco dei contatti con l'esterno, la revoca del diritto di visita, nonché la sospensione delle uscite e dei congedi possono essere disposti soltanto se l'infrazione disciplinare è legata all'esercizio di questi diritti. Sono in ogni caso fatti salvi i contatti con le autorità, i rappresentanti legali e gli assistenti spirituali.

⁴ L'arresto è consentito soltanto in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute.

Art. 39 Confisca e sequestro

¹ Gli oggetti utilizzati per commettere infrazioni disciplinari vengono confiscati. Essi vengono messi tra gli effetti personali se può esserne accertata la proprietà.

² Se ciò non è possibile o se gli oggetti sono adatti unicamente a un uso illegale, essi vengono venduti a favore di un fondo a sostegno di detenuti o ex detenuti oppure vengono distrutti, se la vendita non è possibile.

Art. 40 Restrizioni per particolari tipi di detenzione

¹ In caso di esecuzione in regime aperto, di semiprigionia e di lavoro in esternato, le sanzioni disciplinari conformemente all'articolo 38 lettere c, d ed e possono essere comminate per al massimo un mese.

² In caso di semiprigionia e di lavoro in esternato, la sospensione delle uscite o dei congedi può essere comminata per al massimo un mese.

³ Per la detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri valgono le relative disposizioni della legislazione d'applicazione cantonale.

Art. 41 Trasferimento cautelativo

¹ In caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute, insieme alla decisione disciplinare può essere disposto un trasferimento cautelativo fino alla decisione dell'autorità collocante, segnatamente:

- a) dall'esecuzione in regime aperto all'esecuzione in regime chiuso;
- b) dalla semiprigionia o dal lavoro in esternato all'esecuzione in regime aperto o chiuso;
- c) dall'alloggio in esternato al lavoro in esternato o all'esecuzione in regime aperto o chiuso.

Art. 42 Competenza per decisioni disciplinari

¹ Le sanzioni disciplinari vengono disposte dalla direzione o dall'amministrazione dell'istituzione d'esecuzione.

² Se l'infrazione è indirizzata contro il direttore decide l'Ufficio competente.

³ Le sanzioni disciplinari devono di regola essere eseguite nell'istituzione d'esecuzione la cui direzione le ha disposte.

⁴ Le sanzioni disciplinari disposte a carico di un collocato di un'altra istituzione d'esecuzione o durante la detenzione preventiva vengono eseguite a seconda delle possibilità e su richiesta.

Art. 43 Diritto applicabile

¹ Per valutare infrazioni disciplinari si applicano per analogia le disposizioni della parte generale del Codice penale¹²⁾.

² Per il resto trovano applicazione le direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene concernenti il diritto disciplinare negli stabilimenti concordatari.

5. Comunicazione di dati personali

Art. 44 Servizi e interessati

¹ Dopo il passaggio in giudicato della condanna di una persona, le autorità d'azione penale e i tribunali inviano, su richiesta, in forma cartacea o elettronica tutti gli atti necessari per l'esecuzione ai Servizi competenti per l'esecuzione della pena.

² I collaboratori attivi nell'esecuzione sono autorizzati, nel quadro delle loro attività di servizio, a prendere visione di tutti gli atti dell'istruttoria, del tribunale, d'esecuzione e di terapia esistenti su di una persona, se ciò è adeguato e necessario per l'adempimento concreto dei loro compiti.

³ Ogni persona ha diritto di prendere visione degli atti d'esecuzione che la riguardano. Gli atti d'esecuzione comprendono gli atti fondamentali della procedura istruttoria e giudiziaria, come pure le principali perizie e i principali rapporti, verbali e decisioni necessari per la procedura d'esecuzione. In caso di interessi pubblici preponderanti o interessi preponderanti di terzi la presa in visione degli atti o le informazioni possono essere differite, limitate o rifiutate.

Art. 45 Terzi

¹ Su domanda scritta, il Servizio competente informa sull'esecuzione della pena e della misura di un condannato, sul suo congedo, trasferimento o liberazione le seguenti persone:

- a) le vittime di reati del condannato, se questi atti le condizionano notevolmente nella loro integrità fisica, sessuale o psichica;
- b) altre persone che, rispetto al condannato, possono dimostrare un interesse sovraordinato e tutelabile all'ottenimento dell'informazione.

¹²⁾ RS [311.0](#)

² La Polizia cantonale viene informata in ogni caso riguardo a collocati per i quali esistono particolari problemi di sicurezza.

6. Rimedi giuridici

Art. 46 Ricorso

1. Interno al penitenziario

¹ In rapporti giuridici particolari può essere deciso oralmente. Gli interessati possono richiedere una decisione scritta.

² Il collocato può presentare ricorso scritto entro dieci giorni al direttore o al responsabile della relativa istituzione d'esecuzione contro disposizioni e misure della direzione dell'esecuzione, nonché contro tutti gli ordini e il comportamento del personale del penitenziario.

³ Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 47 2. All'Ufficio e al Dipartimento

¹ Le decisioni e le disposizioni della direzione possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo all'Ufficio, entro dieci giorni dalla comunicazione.

² L'interessato o la procura pubblica possono impugnare per iscritto entro 30 giorni dinanzi al Dipartimento preposto le disposizioni e le decisioni su ricorso dell'Ufficio competente.

³ L'autorità di ricorso può attribuire effetto sospensivo al ricorso.

Art. 48 Appello

¹ Le persone interessate e la procura pubblica possono interporre appello in materia penale al Tribunale cantonale contro le decisioni esecutive o le decisioni su ricorso del Dipartimento.

7. Disposizioni finali

Art. 49 Modifica del diritto previgente¹³⁾

Art. 50 Diritto transitorio

¹ Fino all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, il presidente di circolo competente nel luogo decide la conversione di multe conformemente all'articolo 5 capoverso 3 della presente legge.

¹³⁾ Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.

² Fino all'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni (NPC grigionese) le spese relative all'esecuzione di misure ai sensi dell'articolo 7 della presente legge vanno a carico del Comune nel quale gli interessati avevano l'ultimo domicilio o l'ultima dimora.

Art. 51 Coordinamento con la NPC grigionese

¹ Se disposizioni della legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958¹⁴⁾ vengono modificate dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni (NPC grigionese) e della presente legge e se la NPC grigionese entra in vigore contemporaneamente alla presente legge o dopo di essa, il testo di queste disposizioni si conforma all'articolo 49 numero 2 della presente legge.

² Se la NPC grigionese viene respinta, le disposizioni seguenti ricevono questo testo:

- a) articolo 7 capoverso 1: Le spese dell'esecuzione delle pene detentive sono a carico del Cantone. I condannati in buone condizioni finanziarie devono essere obbligati nella sentenza a versare contributi alle spese d'esecuzione.
- b) articolo 7 capoverso 2: Le spese d'esecuzione di misure sono a carico del comune nel quale gli interessati avevano l'ultimo domicilio o l'ultima dimora, per quanto non siano terzi ad assumersi le spese. Nella sentenza, i condannati in buone condizioni finanziarie possono venire obbligati a partecipare alle spese d'esecuzione.

Art. 52 Referendum, entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo¹⁵⁾.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore¹⁶⁾.

¹⁴⁾ CSC [350.000](#)

¹⁵⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 dicembre 2009

¹⁶⁾ Posta in vigore il 1° gennaio 2010 con DG del 22 dicembre 2009

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
27.08.2009	01.01.2010	atto normativo	prima versione	-
16.06.2010	01.01.2011	Art. 5 cpv. 3	modifica	2010, 2403
16.06.2010	01.01.2011	Art. 5 cpv. 4	introduzione	2010, 2403
16.06.2010	01.01.2011	Art. 7	revisione totale	2010, 2403
16.06.2010	01.01.2011	Art. 13 cpv. 1, c)	modifica	2010, 2403
16.06.2010	01.01.2011	Art. 16	revisione totale	2010, 2403
16.06.2010	01.01.2011	Art. 17 cpv. 2	modifica	-
16.06.2010	01.01.2011	Art. 17 cpv. 3	modifica	2010, 2403
16.06.2010	01.01.2011	Art. 18	revisione totale	2010, 2403
16.06.2010	01.01.2011	Art. 20 cpv. 2	modifica	2010, 2403
07.12.2011	01.01.2013	Art. 13 cpv. 1, i)	modifica	-
07.12.2011	01.01.2013	Art. 17 cpv. 4	modifica	-
18.11.2014	01.01.2016	Art. 7 cpv. 1	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 7 cpv. 2	abrogazione	2014-031
02.02.2016	01.01.2017	Art. 5 cpv. 1	modifica	2016-001

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	27.08.2009	01.01.2010	prima versione	-
Art. 5 cpv. 1	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 5 cpv. 3	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2403
Art. 5 cpv. 4	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2403
Art. 7	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 2403
Art. 7 cpv. 1	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 7 cpv. 2	18.11.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-031
Art. 13 cpv. 1, c)	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2403
Art. 13 cpv. 1, i)	07.12.2011	01.01.2013	modifica	-
Art. 16	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 2403
Art. 17 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 17 cpv. 3	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2403
Art. 17 cpv. 4	07.12.2011	01.01.2013	modifica	-
Art. 18	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 2403
Art. 20 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2403